

**Provincia di Lecce**

**Servizio Tutela Ambientale e transizione ecologica.**

PEC: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**Città di Gallipoli**

**SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,**

**Lavori Pubblici e Ambiente**

**Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco**

PEC: [retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it](mailto:retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it)

**Oggetto:** d.lgs n.152/2006, L.R. n.26/2022. Verifica di assoggettabilità a VIA inerente al *“Progetto di ripristino ambientale di una cava dismessa con realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile da fonte solare fotovoltaica denominato “Gallipoli 01” avente potenza pari a 20 MWp ed un accumulo di 120 mW/h”* in agro di Gallipoli . Proponente TOM ENERGY SRL (P.IVA 05293400759) . - RISCONTRO

A riscontro della comunicazione ex art.19 comma 3 del d.lgs n.152/2006 inoltrata dal Vs. Servizio a mezzo PEC in data 14/11/2025, acquisita al prot. n. 0642360 del 14/11/2025, ed inerente la proposta progettuale evidenziata in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata, si fa presente quanto segue.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 65 comma 1 ter del DL n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012 *“Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.”*

- ai sensi dell'art. 37 comma 2 della l.r. n. 51/2021 *“Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente”;*

Ai sensi dell'art. 20 comma 1bis del D.Lgs n.199/2021 *“L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ((...)), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), ((includere le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)) c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)).*

- Ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs n.199/2021 *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: (....)*

*c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere **non suscettibili di ulteriore sfruttamento.**”;*

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*

- ai sensi dell'art. 16 della l.r. n.22/2019:

- *“il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell'esercente” (comma 1);*

- *“Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici”.*

- Ai sensi dell'art. 32 della l.r. n.22/2019: *"Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all'articolo 19."*
- ai sensi dell'art.104 del DPR n.128/1959 e dell'art.36 della l.r. n.22/2019 *"è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a: (omissis) b) 20 metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell'attività estrattiva"*.
- Ai sensi dell'art. 27 della l.r. n.22/2019 *"1 Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà.*  
*2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti criteri:*
  - a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione;*
  - b) riduzione della pericolosità idrogeologica;*
  - c) caratteristiche e dimensioni del sito;*
  - d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito;*
  - e) localizzazione e stato giuridico del sito;*
  - f) caratteristiche e qualità dell'ambito paesaggistico;*
  - g) densità di cave dismesse sul territorio comunale;*
  - h) interferenza con aree residenziali;*
  - i) grado di infrastrutturazione dell'area.**Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui all'articolo 13.*
- 4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all'interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.*
- 5. Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. "*
- ai sensi dell'art.4 delle NTA del PRAE approvato con DGR. N.445/2010 *"I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. I P.P., pertanto, in particolare:*
  - individuano le aree da destinare all'attività estrattiva;*
  - assicurano il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, individuano le destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento. Le destinazioni devono essere determinate sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate;*
  - individuano le perimetrazioni dei ravaneti favorendo il riutilizzo del materiale;"*

Rilevato che:

- a) Per ciò che attiene all'interferenza con il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) Puglia si rileva che le superfici su cui si sviluppa la proposta progettuale in esame occupa una rilevante superficie (ben oltre il 50% della superficie complessiva del bacino) ricadente interamente nell'area a "Vocazione estrattiva per la pietra ornamentale", nel bacino estrattivo individuato come *"Giacimento del Carparo di Gallipoli"* e sottoposto a Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.4 delle relative NTA.  
La Giunta Regionale con deliberazioni n. 1671 del 27.11.2023 e n.1144 del 04.08.2025 ha inteso dare nuovo impulso alla definizione del livello attuativo del Piano Regionale delle Attività Estrattive costituito dai Piani Particolareggiati di cui agli artt. nn.4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E attraverso l'avvio di una ricognizione dell'effettiva volontà da parte degli enti comunali delegati per l'iter finalizzato alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato



d'interesse. Con le citate deliberazioni sono altresì stati approvati il nuovo "Schema di Convenzione per la disciplina della redazione dei Piani particolareggiati", nonché il contributo regionale da concedere ai comuni delegati.


Il Comune di Gallipoli ha manifestato con nota Prot. n. 0019408 del 22.03.2024 delegati per l'iter finalizzato alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato d'interesse ed il Servizio scrivente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 090/DIR/2025/00259 del 01.10.2025 avente ad oggetto "Impegno di spesa a favore dei Comuni delegati alla redazione dei Piani Particolareggiati del Piano Regionale delle Attività Estrattive".

Nell'ambito del suddetto Piano Particolareggiato confluirà altresì la ricognizione dello stato delle cave dismesse come definite dalla l.r. n.22/2019, per ciò che attiene alle disposizioni di cui all'art.27 della medesima legge regionale. La proposta progettuale riporta una denominazione fuorviante poiché non interessa "una cava dismessa", ma pressoché l'intero comprensorio estrattivo ed una serie di siti per alcuni dei quali sussistono diversi atti e provvedimenti minerari ed i conseguenti obblighi di legge.

La proposta progettuale in esame interessa e interferisce infatti:

- con terreni ricadenti all'interno di siti minerari oggetto di pregressa autorizzazione all'attività estrattiva e per i quali sussiste pertanto, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.22/2019, l'obbligo di recupero ad oggi non ancora assolto.
- terreni oggetto di accertamento di attività estrattiva abusiva (intesa come complesso delle attività di scavo, deposito, gestione rifiuti di estrazione, etc.) nell'ambito di attività di Polizia giudiziaria e per i quali sussiste pertanto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.32 della l.r. n.22/2019.
- terreni, seppure indicati come "cava autorizzata" negli elaborati della proposta in esame, sui quali non si ha contezza di alcun provvedimento di autorizzazione mineraria rilasciato dal Servizio scrivente e dal Comune di Gallipoli.

A tal proposito si riporta di seguito schema planimetrico di sintesi.





diaframmi calcarenitici, per la gestione dei rifiuti di estrazione ex d.lgs n.117/2008, per la presenza di differenti punti di messa a giorno della falda ai fini della captazione non autorizzata della risorsa idrica a servizio di attività estrattiva abusiva. In relazione a tali difformità discendono obblighi di messa in pristino e messa in sicurezza e sono stati altresì adottati provvedimenti di Polizia mineraria ex DPR n.128/1959 del Comune di Gallipoli.

- d) È stata altresì accertata sulle aree interessate dal progetto in esame attività di gestione rifiuti non autorizzata in relazione alla quale non si ha tuttavia contezza degli atti e provvedimenti eventualmente adottati dal Comune e dall'Autorità giudiziaria e di eventuali interventi di rimozione/bonifica da parte dei soggetti responsabili.
- e) La ricognizione delle "cave autorizzate" riportate negli elaborati della proposta progettuale in esame non coincide con l'effettivo stato giuridico – amministrativo discendente dai provvedimenti minerari di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva agli atti del Servizio scrivente.
- f) Benché l'intervento proposto faccia riferimento a "*intervento di ripristino ambientale*" non vi è alcun elemento negli elaborati atto ad illustrare esaurientemente quali siano gli interventi di "rispristino", salvo un accenno non meglio dettagliato ad un "*livellamento*" di alcune aree, che comunque non configura un "ripristino", ed in merito al quale non è fornita alcuna informazione circa l'eventuale gestione dei materiali di apporto e asporto. Tanto anche in relazione ai richiamati obblighi di recupero preliminare di cui all'art.37 della l.r. 51/2021 e dell'art.16 della l.r. n.22/2019, obblighi che comunque devono essere posti in essere preventivamente.
- g) Il progetto è del tutto sprovvisto di documentazione atta a valutare l'interferenza per ciò che attiene la sicurezza con le attività estrattive del comparto e con quelle inerenti la trasformazione del materiale di cava ad oggi presenti nell'area e oggetto peraltro di diversi procedimenti in essere presso il Comune competente.
- h) Le tavole grafiche di progetto contengono indicazioni non chiare in relazione alla retinatura di alcune aree non occupate dai moduli fotovoltaici, aree sulle quali non è possibile desumere quali siano gli interventi previsti.
- i) La proposta progettuale a fronte della già evidenziata individuazione incompleta ed erranea dello stato giuridico – amministrativo dei siti di cava, non apporta altresì alcun elemento teso a caratterizzare e descrivere l'area stato dei luoghi con riferimento ai criteri di cui all'art. 27 della l.r. 22/2019 ed in relazione alla presenza, in particolare, di aree rinaturalizzate per la ricolonizzazione della vegetazione spontanea.

Ritenuto che:

1. L'attività estrattiva è attività di preminente interesse pubblico perché la legge mineraria (R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche) prevede l'avocazione del deposito nel caso di inerzia del proprietario del fondo a sfruttare la risorsa collettiva, prevalendo su interessi privati e destinazioni urbanistiche ordinarie proprio in virtù della sua natura di interesse pubblico specifico, come sancito dal principio di utilità sociale e dall'interesse generale; l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e la prevalenza è giustificata finché la risorsa non è esaurita (sebbene tale prevalenza sia soggetta a limiti e bilanciamenti, in particolare con la tutela dell'ambiente e del paesaggio). Le cave e le torbiere infatti sono del proprietario del suolo, ma egli deve sfruttarle ed è soggetto al controllo della P.A.. In ragione di detto preminente interesse pubblico, nella ipotesi di negligente sfruttamento la P.A. ha il potere di intervenire e affidare la gestione della cava a terzi che siano in grado di sfruttarla in modo proficuo per l'economia e la collettività (cfr. art. 45, r.d. n. 1443/1927). La connotazione di rilevante interesse pubblico che la legge attribuisce ai giacimenti di cave per la loro valorizzazione economica e sociale limita la piena disponibilità del proprietario una volta che la risorsa è stata scoperta e resa accessibile. Questo significa che il proprietario non può liberamente cambiare la destinazione d'uso del suolo o dei depositi estrattivi, perché l'interesse pubblico alla valorizzazione della risorsa prevale.
2. L'area ha rilevante vocazione estrattiva, correlata altresì alla presenza di "*materiale di pregio*" come definito dalla l.r. n.22/2019 e dal PRAE vigente, peraltro unico ambito estrattivo del "carparo". Il Piano Particolareggiato del PRAE del bacino estrattivo in esame è in fase di redazione e non si è pertanto pervenuti alla individuazione delle aree "*non suscettibili di ulteriore sfruttamento*". A fronte di tali interferenze, il progetto occupa buona parte del comprensorio estrattivo, per un'estensione tale da pregiudicare l'azione di pianificazione in essere in relazione agli obiettivi di cui al richiamato art.4 delle NTA del PRAE, con riferimento, in particolare, alla funzioni di "*riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale*", alla individuazione delle "*aree da destinare all'attività estrattiva*", delle "*destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate*", nonché alla ricognizione delle caratteristiche e criteri di cui all'art.27 della l.r. n.22/2019.
3. La proposta progettuale risulta fortemente carente in particolare in relazione all'interferenza con i siti estrattivi, alla ricognizione dei siti oggetto di provvedimenti minerari (di autorizzazione, sospensione attività estrattiva abusiva, etc.),

ed, in generale, per ciò che attiene alle interferenze in materia di sicurezza e Polizia mineraria anche con riferimento alle criticità innanzi rappresentate.

4. Non risultano posti in essere per i siti interessati dalla proposta progettuale gli obblighi preventivi di recupero di cui all'art.16 della l.r. n.22/2019 per ciò che attiene ai siti oggetto di provvedimenti minerari e all'art.37 della l.r. 51/2021 in riferimento ai restanti eventuali siti di cava dismessa.

A tal proposito si specifica che:

- per i siti che hanno conseguito provvedimento di autorizzazione mineraria la realizzazione di impianti fotovoltaici, in quanto attività non consentita nel perimetro di cava, presuppone il perfezionamento delle procedure di estinzione del sito estrattivo ex art.19 della l.r. n.22/2019, con assolvimento degli obblighi di recupero e messa in sicurezza da parte dell'esercente, secondo le previsioni e prescrizioni approvate all'esito dei relativi procedimenti autorizzativi, ferma e impregiudicata la facoltà di presentare al Comune territorialmente competente eventuale proposta di variante al piano di recupero.
- i siti in cui sia stata accertata attività estrattiva abusiva come definita dalla vigente legge mineraria regionale, non si configurano quali cave e sono soggette all'obbligo di "ripristino" di cui all'art.32 della l.r. n.22/2019.
- per i siti di cava in cui l'attività sia stata effettuata prima del passaggio di competenze alla Regione (1977) (per le quali questo Servizio non ha rilasciato alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per le quali non sussiste documentazione alcuna presso l'archivio del Servizio) resta a carico dei soggetti proponenti dimostrare la legittimità dell'attività mineraria mediante l'avvenuto adempimento agli obblighi di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 e relativo invio della documentazione prevista (denuncia di esercizio ex art.24, dei piani topografici e del programma generale dei lavori e delle coltivazioni) all'Autorità di vigilanza (Distretto minerario di Napoli fino al 1977) e al comune. Per tali aree la realizzazione di impianti FER - ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010 - presuppone che le aree siano comunque oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale in applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 37 comma 2 della l.r. n. 51/2021; i progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, qualora comportano prelievo dei materiali di cava presenti in sito, sono anch'essi soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2019.

Alla luce di quanto sopra si esprime, per ciò che attiene ai profili di competenza, parere non favorevole alla realizzazione della proposta progettuale in esame.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

E.Q. Coordinamento A.ES  
arch. Enrico Ancora

E.Q. A.ES. province di BA e TA  
dott.ssa Chiara Macchiavelli

E.Q. A.ES. province di BR e LE  
Dott. Guido Palma

Il Dirigente ad interim del Servizio  
Ing. Sergio De Feudis